


Sussidi ed esonero dalla tassa sul CO₂: cosa c'è da sapere

Queste FAQ sono rivolte alle imprese e ai gestori di impianti che sono esonerati dalla tassa sul CO₂ in quanto partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) o hanno sottoscritto un impegno di riduzione e che desiderano partecipare a un programma di innovazione o di promozione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE).

Esonero dalla tassa sul CO₂ →	Partecipazione al SSQE	Impegno di	Impegno di riduzione:
Promozione UFE ↓	sistema di scambio di quote di emissioni	riduzione: obiettivo di emissione	obiettivo di adozione di provvedimenti
Ricerca	✓	✓	✓
Pilota & Demo → valutazione del singolo caso	(✓)	(✓)	(✓)
SvizzeraEnergia studi progetti preliminari, engineering, studi di fattibilità	✓	✓	✓
SvizzeraEnergia progetti di attuazione installazione, messa in esercizio → solo rare eccezioni	X	(X)	(X)

Tabella 1: prospetto delle interfacce tra i diversi strumenti che danno diritto all'esonero dalla tassa sul CO₂ e i programmi di promozione dell'UFE.

 Sono interessati solo le misure/i progetti che permettono una riduzione delle emissioni di CO₂ generate dai combustibili.

Le imprese che hanno stipulato una convenzione sugli obiettivi e che hanno chiesto un sussidio alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni o a privati per l'attuazione di misure di efficientamento energetico o di riduzione delle emissioni di CO₂ devono dichiararlo a scopo informativo nella stessa convenzione sugli obiettivi.

1 La mia impresa partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) (lista dei partecipanti ammessi). Può beneficiare dei programmi di promozione dell'UFE? I gestori di impianti che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) non possono richiedere un aiuto finanziario a favore di misure di riduzione delle emissioni di gas serra. In virtù della [legge sui sussidi](#) (LSu), ai gestori di impianti che partecipano al SSQE non possono essere corrisposti aiuti finanziari per l'attuazione di misure. Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario (art. 3 cpv. 1 LSu). La misura deve quindi essere volontaria. In cambio i gestori degli impianti che partecipano al sistema SSQE sono esenti dalla tassa sul CO₂. L'economicità di una misura è un aspetto irrilevante, poiché ogni misura di riduzione delle emissioni di CO₂ contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo. Il gestore di un impianto che partecipa al SSQE non soddisfa quindi i requisiti della LSu.

Possono invece essere concessi sussidi per lo svolgimento di studi (studi preliminari, engineering, studi di fattibilità), in quanto essi non contribuiscono direttamente alla riduzione delle emissioni di gas serra. Allo stesso modo possono essere accordati sussidi a favore di misure che non contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂ prodotte da combustibili (ad es. misure per il risparmio di elettricità o di carburante).

2 La mia impresa è esonerata dalla tassa sul CO₂ in quanto ha fissato un obiettivo di emissione (lista dei gestori esonerati dalla tassa perché hanno fissato un obiettivo di emissione). Può beneficiare dei programmi di promozione dell'UFE? Un obiettivo di emissione fissa la quantità di emissioni di gas serra in tonnellate di CO₂ equivalenti (CO₂eq) che il gestore di un impianto è autorizzato a emettere in un determinato periodo di tempo. In virtù della [legge sui sussidi](#) (LSu) non possono essere accordati aiuti finanziari per l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni di CO₂ ai gestori di impianti che hanno fissato un obiettivo di emissione sottoscrivendo un impegno di riduzione delle emissioni. Gli aiuti

finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario (art. 3 cpv. 1 LSu). La misura deve quindi essere volontaria. Le misure volte a raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni, invece, sono parte integrante di un impegno di riduzione; in cambio il gestore interessato viene esonerato dalla tassa sul CO₂. L'economicità di una misura è un aspetto irrilevante, poiché ogni misura di riduzione delle emissioni di CO₂ contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo. Il gestore di un impianto che ha sottoscritto un impegno di riduzione delle emissioni non soddisfa quindi i requisiti della LSu. Potrebbero essere sostenute solo le misure che non contribuirebbero al raggiungimento dell'obiettivo di emissione, ma in tal caso queste misure andrebbero valutate caso per caso.

Possono invece essere concessi sussidi per lo svolgimento di studi (studi preliminari, engineering, studi di fattibilità), in quanto essi non contribuiscono direttamente alla riduzione delle emissioni di gas serra. Allo stesso modo possono essere accordati sussidi a favore di misure che non contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂ prodotte da combustibili (ad es. misure per il risparmio di elettricità o di carburante).

3 La mia impresa è esonerata dalla tassa sul CO₂ in quanto ha fissato un obiettivo per l'adozione di provvedimenti (lista dei gestori esonerati dalla tassa perché hanno fissato un obiettivo di adozione di provvedimenti). Può beneficiare dei programmi di promozione dell'UFE? Un gestore di impianti che si è fissato un obiettivo di adozione di provvedimenti si impegna ad attuare una lista di misure. Le misure che fanno parte di un impegno di riduzione non possono essere sostenute con aiuti finanziari (cfr. a tale riguardo la [legge sui sussidi](#), LSu); possono beneficiarne invece le misure che non rientrano in un impegno di riduzione delle emissioni. Lo stesso vale per gli studi (studi preliminari, engineering, studi di fattibilità) come pure per le misure che non sono volte alla riduzione delle emissioni di CO₂ prodotte dai combustibili (ad es. misure per il risparmio di elettricità o di carburante).